

0307672037

1

RUESAME E  
INEFFICACIA

N. 3/16 C.C.

Proc. n. 14/11 R.M.S.P.



Repubblica Italiana

Il Tribunale Ordinario di Brescia

Sezione Seconda Penale – Misure di Prevenzione

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nella seguente composizione:

Dott. Anna di Martino – Presidente

Dott. Angela Corvi – Giudice rel.

Dott.ssa Giulia Costantino – Giudice

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

Vista la richiesta avanzata da [redacted] nato il giorno [redacted] a [redacted] di revoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, originariamente disposta da questo Tribunale il 12 ottobre 2005,

sentite le parti all'udienza camerale del 29 marzo 2016,

esaminati i documenti in atti,

a scioglimento della riserva assunta:

0307672037

2

## OSSERVA


La difesa del [REDACTED] ha chiesto revocarsi la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza disposta nei suoi confronti.

La misura è stata originariamente applicata dal Tribunale di Brescia il 12 ottobre 2005, per la durata di anni due, con obbligo di soggiorno; con successivi provvedimenti del 14 ottobre 2008 e del 24 giugno 2011 la sua durata è stata progressivamente estesa sino ad anni cinque, mentre, con pronuncia del 20 dicembre 2012, è stato revocato l'obbligo di soggiorno. Il 26 marzo 2013 il [REDACTED] è stato incarcerato per scontare pena definitiva (per i delitti di furto aggravato, minaccia aggravata ed evasione), la cui esecuzione è cessata il 22 febbraio 2016. Il successivo 23 febbraio l'istante è stato nuovamente sottoposto alla misura per la durata residua di mesi dieci e giorni dodici, con provvedimento dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, la cui efficacia è stata provvisoriamente sospesa da questo Tribunale il 9 marzo 2016, nelle more dell'odierna udienza.

La difesa ha sollecitato un nuovo esame del Tribunale sulla persistenza attuale dei presupposti che avevano a suo tempo giustificato l'applicazione della sorveglianza speciale, richiamando i ben noti principi espressi dalla Corte Costituzionale (sent. 291/2013) e dalla giurisprudenza di legittimità.

In particolare, è stato evidenziato come nel corso di questi anni il [REDACTED] abbia sempre tenuto un comportamento corretto, come attestano i provvedimenti del Tribunale di Sorveglianza del 12 novembre 2013, 27 maggio 2014 e 15 ottobre 2014 che gli hanno riconosciuto la liberazione anticipata, nonché le ordinanze con cui il medesimo Ufficio ha concesso all'istante tre giorni di permesso premio (il 17 giugno 2014) e la misura alternativa della detenzione domiciliare (il 3 febbraio 2015).

La difesa ha poi prodotto documentazione attestante il precario stato di salute del [REDACTED], già colpito da *ictus cerebri ischemico* e portatore di un quadro clinico



0307672037

3

polipatologico cronico (in quanto affetto da encefalopatia vascolare, diabete mellito, ipertrigliceridemia, artrite reumatoide, disturbo bipolare NAS).

All'odierna udienza, il Pubblico Ministero non si è opposto all'accoglimento delle conclusioni di cui all'illustrata istanza difensiva, evidenziando l'insussistenza del requisito dell'attualità della pericolosità sociale in capo al [REDACTED]

Reputa il Tribunale che l'istanza difensiva meriti accoglimento.

Va preliminarmente rammentato che la sospensione della misura di prevenzione in costanza della custodia cautelare (in carcere o domiciliare) e/o dell'esecuzione della pena, espressamente prevista dall'art. 15 d.lgs. 159/2011, comporta, ai fini della concreta esecuzione della misura prevenzionale, l'obbligo di una rinnovata valutazione sulla attualità della prognosi di pericolosità: per effetto, vale segnalare, della sentenza della Corte Cost. n. 291 del 2013 e della costante (e successiva) giurisprudenza della Cassazione<sup>1</sup>.

Alla stregua del suddetto canone di legittimità, si impone nel caso che occupa una nuova valutazione da parte di questo Tribunale della pericolosità sociale del [REDACTED] al fine di verificarne l'attualità anche in epoca presente.

Ebbene, deve sul punto ritenersi che il significativo periodo di tempo trascorso dal [REDACTED] in regime di esecuzione pena abbia sortito una quale efficacia rieducativa, come dimostrano i benefici concessi dal Tribunale di Sorveglianza, a seguito di un giudizio positivo sul comportamento tenuto durante il regime detentivo e quindi sull'esito positivo del processo di risocializzazione. Va inoltre tenuto conto delle numerose e gravi patologie da cui egli risulta affetto e conseguentemente del suo precario stato di salute, assai verosimilmente incompatibile con la prosecuzione delle precedenti imprese criminose.

Per tutte queste ragioni, può ritenersi che attualmente il [REDACTED] non viva più dei proventi dell'attività delittuosa.

<sup>1</sup> Sul che cfr. Sez. I, *Sentenza n. 7307 del 28/01/2014*, dep. 14/02/2014.

0307672037

Per altro verso, difettano elementi di fatto di segno contrario che possano valere quali indici di persistente pericolosità sociale o di una condotta di vita ancora improntata agli antichi canoni illeciti.

Può dunque ragionevolmente ritenersi, in linea con le richieste della difesa, che il periodo detentivo sin qui sofferto abbia dispiegato adeguato effetto monitorio e deterrente nei confronti del [redacted] e che, conseguentemente, egli non possa più essere considerato soggetto socialmente pericoloso, essendo venuti meno i presupposti dell'abituale dedizione al crimine e del vivere con i proventi dell'attività delittuosa, che avevano giustificato originaria decisione del Tribunale di applicazione della misura di prevenzione.

P.Q.M.


Visto l'art. 11, comma 2, D.lgs. 159/2011,

Revoca la misura di prevenzione applicata a [redacted] dal Tribunale di Brescia in data 12 ottobre 2005.


Dispone che il presente provvedimento sia comunicato, via fax o pec, al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, al PM in sede, all'avvocato Valeria Cominotti, fiduciario e domiciliatario di [redacted] nonché ai Carabinieri della Stazione di [redacted]


Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio seguita all'udienza del 29 marzo 2016.

Il Giudice rel.

Dott. Angela Corvi  


Il Presidente

Dott. Anna di Martino  


PROVVEDIMENTO  
DEPOSITATO IN CARCEREA  
31-3-2016  


COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Brescia li 31-3-16

IL SEGRETARIO  
Teresa MONTENAPOLI  
